

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 2375 DEL 04/10/2010

OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA LAURA ARESU

L'anno duemiladue addì quattro del mese di ottobre
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa Maria Serena Fenu


- PREMESSO** che con Deliberazione del Commissario n° 1209 del 09.012.2009 è stato indetto un avviso per soli titoli per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione a progetto per l'attivazione del progetto SER.D "Centro di accoglienza e riparo diurno" e di n.1 incarico per l'attivazione del Progetto Biennale per interventi di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario n.430 del 02.03.2010 di ammissione dei candidati e di contestuale approvazione della graduatoria della pubblica selezione per soli titoli per il conferimento degli incarichi di collaborazione a progetto di che trattasi;
- RILEVATO** che uno dei due posti assegnati per la collaborazione al progetto del SER.D " Centro di accoglienza e riparo diurno" risulta scoperto per momentanea indisponibilità della titolare del posto;
- DATO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività sanitaria, procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato di un Educatore Psichiatrico;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Laura Aresu collocata al 14° posto della succitata graduatoria ad assumere l'incarico;
- CONSIDERATO** che ai candidati che precedono nella succitata graduatoria è già stato conferito incarico o, formalmente interpellati hanno rinunciato all'incarico medesimo, sono decaduti o non hanno dato riscontro alla comunicazione;
- VISTI** il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R.10/2006;

DELIBERA

- conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, n°1 incarico di collaborazione a progetto per l'attivazione del progetto SER.D "Centro di accoglienza e riparo Diurno" alla Dott.ssa:
 - Aresu Laura nata a Cagliari il 16.10.1977;
- di stabilire che l'assunzione a tempo determinato, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene per un periodo di mesi uno, trascorso il quale cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto, senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Resp. Servizio Personale
Dott. ssa Giovanna Puzi

 p. n. 677

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ___/___/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 13/10/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/10/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO DI ACCOGLIENZA E RIPARO
DIURNO" PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

L'anno duemiladieci addì _____ del mese di _____

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Via **Bazzoni Sircana n. 2-2A** Cod. Fiscale 01687160901

E

La sig.ra nata a il e residente in
C.F.:.....

PREMESSO

- Che la Regione, con deliberazione n. 62/25 del 14.11.2008, ha previsto nell' ambito del Programma Regionale di interventi nel settore delle dipendenze, per l'attivazione degli interventi di prossimità e inclusione sociale di cui alla deliberazione n. 36/20 del 01.07.2008, l'attuazione di un progetto consistente nell' apertura di un " Centro di accoglienza e riparo Diurno finalizzato ad assicurare interventi incisivi nel settore delle dipendenze e a garantire l' assistenza in materia di prevenzione,



cura e riabilitazione ai pazienti con problemi di dipendenza patologica da sostanze per le quali (alcol incluso) ricorrono condizioni di grave disagio sociale;

- che al fine del completamento del suddetto progetto nell'ambito del DSMD Servizio Dipendenze (**SER-D**), si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un professionista onde garantire un'adeguata assistenza ai soggetti affetti da simili disturbi;
- che il professionista sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il professionista innanzi costituito, ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente collaborazione, che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto.
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il professionista sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività presso il DSMD –Servizio Dipendenze (SER.D) secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione sarà finalizzata alla attuazione per l'area di competenza di quanto previsto dal progetto;

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

ART. 3

Le parti convengono che, alla luce del progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto.



ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività viene individuato il DSMD Servizio Dipendenze **SER-D**.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al professionista qui costituito un compenso totale lordo pari a € 1.850,00. (euro milleottococinquanta/00) per un periodo lavorativo pari a 35 ore settimanali per mesi uno che verrà corrisposto, con cadenza mensile al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica dei risultati intermedi, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

Il datore di lavoro committente provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

ART. 7



Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

La documentazione e della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del progetto. In vista e in funzione del raggiungimento dei risultati al professionista qui costituito sarà fornito un supporto cartaceo comprovante l'espletamento dell'attività commissionata.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali;

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all' art. 7 del Dlgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e in applicazione del Dlgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;



ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni quindici, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.



ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi uno eventualmente prorogabile a decorrere dalla data del_____

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda

IL PROFESSIONISTA